

## LA MANOVRA D'ESTATE 2009 – COMPENSAZIONI IVA E RINVIO

Il **DECRETO-LEGGE 1° luglio 2009, n. 78** approvato dal consiglio dei ministri il 26 giugno scorso e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 150 del 01/07/2009* contiene diversi provvedimenti anti crisi ed anti evasione che saranno trattati nel prossimo notiziario.

Riteniamo comunque opportuno segnalare le modifiche introdotte con l'art. 10 del provvedimento in tema di compensazione dei crediti IVA.

L'art. 10 introduce nuove e più restrittive regole alle compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 Euro.

Ora con riferimento ai soli crediti Iva superiori a 10.000 Euro, è previsto che:

1. la compensazione dei crediti Iva annuali di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione della dichiarazione IVA annuale, che potrà essere inviata in via autonoma già dal 1° febbraio;
2. La compensazione dei crediti IVA trimestrali, di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione dell'istanza infrannuale modello TR;
3. L'utilizzo del credito in compensazione superiore a 10.000 euro, non potrà più avvenire, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta (o del trimestre) successivo, ma potrà essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o dell'istanza di rimborso infrannuale da cui il credito emerge.
4. La dichiarazione o l'istanza dovranno essere munita del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, oppure della sottoscrizione dell'organo di controllo.

In pratica il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale potrà essere utilizzato in compensazione al più breve entro il **16 marzo** dell'anno successivo mentre quello derivante dalle richieste infrannuali potrà essere utilizzato al meglio entro il:

**16 maggio** - con riferimento al 1° trimestre;

**16 agosto** - con riferimento al 2° trimestre;

**16 novembre** - con riferimento al 3° trimestre.

Ricordiamo che il modello TR per il rimborso infrannuale deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Come già detto è ora consentita la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, quindi non compresa in UNICO, i contribuenti che si avvarranno di questa facoltà entro il mese di febbraio, saranno esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA.

Poiché il provvedimento non prevede una decorrenza delle nuove regole, in applicazione delle norme generali, le restrizioni sulla compensazione del credito IVA sono entrate in vigore il 1° luglio 2009.

**Rimaneva il dubbio (anche per l'infelice formulazione del c. 4) se le richieste di rimborso infrannuale IVA con compensazione, riferite al 2° trimestre 2009 (aprile-giugno) da presentare entro il 31 luglio 2009, fossero soggette alle restrizioni in commento.**

Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con un comunicato Stampa del 2 luglio 2009 nello stesso si precisa che le nuove disposizioni si applicano dal 2010, in particolare il comunicato recita:

*“Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. **Le nuove disposizioni** introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell' 1 luglio 2009), il*